



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2025/2026

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Comunicato Ufficiale N.1/TFT del 6/10/2025

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il 6/10/2025

ha adottato i seguenti:

DISPOSITIVI

Fasc.077

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. M. Iannone; Avv. G. Ciappa; Avv. F. Gargiulo; Avv. E. Ferraro; Avv. M. Lo Jacono; Dott. D. Posillipo.

Prot. 27755/465 pfi24-25 PM/fl del 19/05/2025

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

-il sig. **Giovanni Picardi**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Real Acerra C5: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 61, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, poco dopo l'ottavo minuto del secondo tempo della gara A.S.D. Real Acerra C5 - A.S.D. Tigre Casalnuovo del 9.11.2024 valevole per il girone A del campionato di serie C2 di Calcio a 5 del Comitato Regionale Campania, dopo essersi introdotto nell'area spogliatoi dell'impianto sportivo pur non essendo inserito nella distinta di gara, aggredito il sig. Giovanni Mauro, calciatore tesserato per la società A.S.D. Tigre Casalnuovo, che si trovava nelle vicinanze degli spogliatoi in quanto appena espulso dal direttore di gara, afferrandolo per la maglia, colpendolo con uno schiaffo al volto e proferendo al suo indirizzo le seguenti testuali espressioni: "*allora non hai capito, qua comando io, qua non puoi stare, te ne devi andare*".

- la società **A.S.D. Real Acerra C5** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Giovanni Picardi, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per: il sig. Giovanni Picardi, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi otto (8) di inibizione; per la società A.S.D. Real Acerra C5 € 600,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 6.10.2025

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. E. Russo

Fasc.087

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. M. Iannone; Avv. G. Ciappa; Avv. F. Gargiulo; Avv. E. Ferraro; Avv. M. Lo Jacono; Dott. D. Posillipo.
prot. 3877/820 pfi 24-25/PM/rg del 6/08/2025

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

- la società **A.S.D. De Vita Soccer Benevento** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dalla sig.ra Veronica Sanginario, così come riportati nel seguente capo di incolpazione contenuto nella comunicazione di conclusione delle indagini notificata: La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna.

Rilevato che la sig.ra Veronica Sanginario e la società A.S.D. De Vita Soccer Benevento hanno convenuto con la Procura Federale l'applicazione di una sanzione ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva.

Rilevato, altresì, che con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 412/AA dell'11 aprile 2025 è stato pubblicato l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, che per la società A.S.D. De Vita Soccer Benevento prevede l'applicazione della sanzione finale di Euro 300,00 (Euro trecento/00) di ammenda, con previsione di una sanzione iniziale di Euro 600,00 (Euro seicento/00 di ammenda).

Rilevato che con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 41/AA del 17 luglio 2025 è stata dichiarata l'intervenuta risoluzione dell'accordo concluso con la società A.S.D. De Vita Soccer Benevento, in quanto la stessa non ha provveduto al pagamento dell'ammenda pattuita nel termine perentorio stabilito dall'art. 126, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per la società A.S.D. De Vita Soccer Benevento € 800,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 6.10.2025

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. E. Russo

Fasc.086

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. M. Iannone; Avv. G. Ciappa; Avv. F. Gargiulo; Avv. E. Ferraro; Avv. M. Lo Jacono; Dott. D. Posillipo.
prot. 1978/905 pfi 24-25/PM/mf del 21/07/2025

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. Il sig. **Matteo Gaeta**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD San Valentino 1975:
- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, il giorno 4.4.2025 al termine della audizione da parte della Procura Federale, informato tramite messaggi whatsapp il sig. Rinaldi Pier Donato, presidente della società ASD Virtus Faiano, sui fatti oggetto dell'attività inquirente in corso;

2.- la società **A.S.D. San Valentino 1975** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Matteo Gaeta, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del

deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare il sig. Matteo Gaeta, all’epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate quattro (4) di squalifica: per la società A.S.D. San Valentino 1975 € 300,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 6.10.2025

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. E. Russo

Fasc.084

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. M. Iannone; Avv. G. Ciappa; Avv. F. Gargiulo; Avv. E. Ferraro; Avv. M. Lo Jacono; Dott. D. Posillipo.

prot. 743/837 pfi 24-25/PM/rm del 8/07/2025

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1) il sig. **COPPOLA Lorenzo**, all’epoca dei fatti calciatore e presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Vulcano Quarto: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel commentare la decisione del Giudice Sportivo avente ad oggetto la gara A.S.D. Vulcano Quarto - A.S.D. Football Club Lago Patria del 9.2.2025, inviato ad un gruppo WhatsApp formato dai Presidenti delle società di terza categoria della provincia di Napoli un messaggio del seguente testuale tenore: *“campionato falsato!!! Vergogna!! Il pugile che tenta di uccidere il nostro giocatore non è stato squalificato e neanche menzionato nel comunicato! LND pagliacci e venduti”*;

b) della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato nonostante sia stato ritualmente convocato per le date del 4.4.2025 e del 7.4.2025, così impedendo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

2) il sig. **LOIRA Francesco**, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Vulcano Quarto:

a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, dopo la gara A.S.D. Vulcano Quarto - A.S.D. Football Club Lago Patria del 9.2.2025, postato sul profilo del social media TikTok della società Vulcano Quarto due commenti del seguente testuale tenore: *“e mttimm e Pall mocc natavot, I amm schiatta a cap”* e *“Loteee”*;

b) della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato nonostante sia stato ritualmente convocato per le date del 4.4.2025 e del 7.4.2025, così impedendo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

3) il sig. **ESPOSITO Alessandro**, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD New Virtus Partenope: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, dopo la gara A.S.D. Vulcano Quarto - A.S.D. Football Club Lago Patria del 9.2.2025, postato sul profilo del social media Instagram delle società ASD F.C. Lago Patria ed ASD Vulcano Quarto un commento del seguente testuale tenore: *“sit na bad e sciem dal presidente al mister cu tutt e jucatur poi ti vengono a fare la morale sul razzismo?”*;

4) il sig. **RUSSO Antonio**, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società ASD Pozzuoli Calcio: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, dopo la gara A.S.D. Vulcano Quarto - A.S.D. Football Club Lago Patria del 9.2.2025, postato sul profilo del social media TikTok della società ASD F.C. Lago Patria un messaggio del seguente testuale tenore: *“sit a sfaccim ra gent! Il mondo è piccolo... prima o poi”*;

5) la società **ASD Vulcano Quarto** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Coppola Lorenzo e Loira Francesco, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del

deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per: la sig. Coppola Lorenzo, all’epoca dei fatti calciatore e Presidente della società, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; la sig. Russo Antonio, all’epoca dei fatti dirigente della società, la sanzione di mesi uno (1) e 15 giorni di inibizione a seguito di patteggiamento; il sig. Loira Francesco, all’epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate sei (6) di squalifica; il sig. Esposito Alessandro, all’epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate tre (3) di squalifica; per la società ASD Vulcano Quarto € 800,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 6.10.2025

**IL PRESIDENTE T.F.T.
Avv. E. Russo**

Fasc.083

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. M. Iannone; Avv. G. Ciappa; Avv. F. Gargiulo; Avv. E. Ferraro; Avv. M. Lo Jacono; Dott. D. Posillipo.

prot. 647/636 pfi 24-25/PM/rn del 8/07/2025

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

- il sig. **Filippo Scudiero**, all’epoca dei fatti e sino alla stagione sportiva 2023 – 2024 presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Anfra 2010;

- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 15, commi 1 e 8, e 17 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nel corso delle stagioni sportive 2020 – 2021, 2021 – 2022, 2022 – 2023 e 2023 - 2024, consentito e comunque non impedito che la società A.S.D. Real Anfra 2010 con codice fiscale n. 96034220630, dallo stesso presieduta, utilizzasse illegittimamente l’affiliazione alla F.I.G.C. della società A.S.D. Anfra Sport Club, con numero di matricola 941026 e codice fiscale 96025750637; tanto è accaduto per avere lo stesso, in data 25.6.2019, consentito e comunque non impedito che venisse depositata presso il Comitato Regionale Campania una domanda con la quale è stato richiesto il mutamento della denominazione sociale della A.S.D. Anfra Sport Club in A.S.D. Real Anfra 2010, nella quale le sottoscrizioni riferite al presidente della A.S.D. Anfra Sport Club sig.ra Maria Baiano, apposte in calce all’istanza nonché alla documentazione alla stessa allegata (verbale di assemblea che ha deliberato il mutamento della denominazione, atto costitutivo, statuto sociale ed elenco nominativo dei componenti l’organo o gli organi direttivi) sono risultate non veridiche;

- la società **A.S.D. Real Anfra 2010** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Filippo Scudiero, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per: la sig. Filippo Scudiero, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi nove (9) di inibizione; per la società A.S.D. Real Anfra 2010 € 3.000,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 6.10.2025

**IL PRESIDENTE T.F.T.
Avv. E. Russo**

Fasc.085

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. M. Iannone; Avv. G. Ciappa; Avv. F. Gargiulo; Avv. E. Ferraro; Avv. M. Lo Jacono; Dott. D. Posillipo.

prot. 1258/885 pfi 24-25/PM/fl del 14/07/2025

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1.- il sig. **Alfredo De Vita**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. De Vita Soccer Benevento: della violazione degli artt. 4, comma 1, 28, comma 1, e 28 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 4, commi 1 e 2 lett. i), del Regolamento per la prevenzione ed il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni per avere lo stesso, dopo la gara De Vita Soccer – Sandro Abate Five Soccer del 22.2.2025 valevole per il campionato regionale Under 17 Elite Calcio a 5, pubblicato sul proprio profilo personale del social network "facebook" due post riferiti ai tesserati della A.S.D. Sandro Abate Five Soccer, del seguente tenore letterale:

- in data 23.2.2025 "*... il livello dell'arbitro ha penalizzato di brutto la gara... Abbiamo trovato difficoltà a interagire con gli amici avellinesi forse per lo scarso livello culturale e per il basso anzi scarso spirito sportivo...ma purtroppo tra montagne e città questo è!*";

- in data 1.3.2025: "*Non siamo pecore di montagna. Ci sta differenza tra pecore e città*";

2.- la sig.ra **Veronica Sanginario**, all'epoca dei fatti vice presidente con poteri di rappresentanza della A.S.D. De Vita Soccer Benevento: della violazione degli artt. 4, comma 1, 28, comma 1, e 28 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 4, commi 1 e 2 lett. i), del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni per avere la stessa, dopo la gara De Vita Soccer – Sandro Abate Five Soccer del 22.2.2025 valevole per il campionato regionale Under 17 Elite Calcio a 5, pubblicato sul proprio profilo personale del social network "facebook" i seguenti post e commenti riferiti al sig. Nicola Adesso, allenatore tesserato per la A.S.D. Sandro Abate Five Soccer, a quest'ultima società ed ai suoi tesserati, all'arbitro dell'incontro appena citato ed alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, del seguente testuale tenore:

- in data 22.2.2025 "*La nominata di pepe con la nocca ce l'hai... vieni da Avellino con l'avvocato a seguito, pepe che più pepe non si può ... Solo un pepe come te può chiamare i carabinieri per una partita di ragazzini minorenni ... Ragazzini minorenni che sul campo ti hanno dato una lezione di calcetto. La forza dell'ordine si disturba qualora ci sono feriti o ambulanza a seguito ... ma tu perché hai chiamato le forze dell'ordine? Tu sei un allenatore che vieni sempre espulso e ammonito, pepe col fiocco di Avellino! Io mi prendo sempre le responsabilità dei miei ragazzi, ma per fortuna non ho la nominata di pepe con la nocca come te"; "Abbiamo giocato con un arbitro che pesava 150 kili ... ti sei lamentato come un bambino ridicolo ... l'arbitro già aveva avuto la discussione con me per una stupida carta d'identità e poi sul campo si è tolto lo sfizio"; "Ricorda che sul campo di Amalfi dove pure avete perso, hai pianto come un bambino dicendo che una signora ti aveva minacciato"; "Cia' sce"; "Ma a finale ti sono piaciuti i miei ragazzi? A me tanto, li adoro perché sanno sempre come risollevarmi il morale"; "Ma da bambino quali traumi hai subito Nicola Adesso"; "Poi non ti sai difendere e chiami i carabinieri ... che ovviamente si sono fatti due risate ascoltando il tuo stupido racconto"; "Fai chest addo vai vai ... Fai sul burdell";*

- in data 22.2.2025 "*Il pepe col fiocco ha fatto il comunicato Lo ha scritto mentre si ritirava ad Avellino Pensa che pepe ... si è ritirato col pensiero di scrivere il comunicato, appena arrivato ad Avellino o durante il viaggio da Benevento Avellino che pepe"; "Hai fatto un comunicato e praticamente nessuno ti ha pensato! Sei patetico ... hai scritto tutte bugie! Di là verità, ti sono piaciuti i miei ragazzi? Hai visto che bella lezione di calcetto ti hanno dato? Ti do un consiglio, tutti dicono che sei un pepe col fiocco e alla tua giovane età avere questa nominata non deve essere soddisfacente ... Lavora su te stesso sui tuoi ragazzi E smettila di andare in giro con l'avvocato, Hai visto che pure le forze dell'ordine si sono urtati nel sentire il tuo stupido racconto? Che pepe col fiocco che sei"; "Nicola Adesso comunque senti il mio consiglio a sorella ... smettila di fare il pepe col fiocco quando vai sui campi avversari, perché avere una nominata di pepe col fiocco alla tua età è brutto, fa male ...";*

- in data 1.3.2025 "*Rara immagine che rappresenta l'idea di fare sport relativa ai campionati giovanili che pensano alcune "società" ... Anche la federazione ultimamente ha mandato a puttane l'ideale di sana cattività agonistica che giustamente deve esplodere nei giovani ... In questa immagine ci manca il pastore di montagna" seguito da un'immagine di un campo da calcio pieno di pecore ed il tag "Irpinia";*

- in data 1.3.2025 i seguenti commenti al post del sig. Alfredo De Vita: "*Non siamo pecore di montagna. Ci sta differenza tra pecore e città*", "*Inoltre agli amici Irpini diciamo che sul rettangolo di gioco non ci sono pecore coi pastori, ma ragazzi con grande spirito agonistico e soprattutto cattività agonistica ... altrimenti*

avremmo fatto la danza classica col tutù ..."; "E' talmente scarso il livello degli arbitri in queste categorie che ci ritroviamo sempre a combattere con loro ... qui si aggrega anche quello strano commissario di campo che non ricordo che lingua parlasse ... Essendo che paghiamo a peso d'oro questi campionati e ogni partita è caratterizzata da ingenti verbali, dove vanno a finire questi soldi ... che si inizi a pensare ad un garante delle società che le tuteli dalle scellerate decisioni arbitrali, costretti a subire passivamente";

- in data 15.3.2025 "Ci hai ucciso la salute con queste tue interviste sciocche, come puo un Direttore generale avere un seguito di 5 like e 200 visualizzazioni Fai un mormorio e ronzio di mosche ... Canale 21, You tube e i vostri canali social, non hai più argomenti direttò??? E finiscila di fare il perbenista che a furia di fare il nostro nome poi ti becchi il ben servito in tribunale! E smettila che stai pure diventando patetico, fai quasi tenerezza! I giovani, nei loro campionati, devono giocare forte devono essere competitivi ma soprattutto cattivi !!! Diretto' vai a fare danza classica o golf, stamm assent e statt zitt che è bbiat a sfastrìa ...";

3.- la società **A.S.D. De Vita Soccer Benevento** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Alfredo De Vita e dalla sig.ra Veronica Sanginario, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per: la sig. Alfredo De Vita, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; il sig.ra Veronica Sanginario, all'epoca dei fatti Vice Presidente della società, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società A.S.D. De Vita Soccer Benevento € 500,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 6.10.2025

**IL PRESIDENTE T.F.T.
Avv. E. Russo**

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN **IT67X089874002000000001115** (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email amministrazione.campania@Ind.it

Pubblicato in Napoli, li 6 Ottobre 2025

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**